

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Talè, Traversini, Urbinati, Pieroni, Rapa, Giacinti, Giancarli, Celani, Zaffiri concernente: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.

Signori consiglieri

questa proposta di modifica della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, ha la finalità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale sull'attività cinotecnica.

Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/1997 è, infatti, oggi in evidente contrasto con quanto stabilito dalla legge nazionale 23 agosto 1993 n. 349 “Norme in materia di attività cinotecnica” e dal successivo d.m. 28 gennaio 1994 “Definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349 recante “Norme in materia di attività cinotecnica”. Ciò perché il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/1997 dispone che “Per allevamento a scopo di commercio si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o di trenta cuccioli per anno”. La legge 349/1993, dopo aver definito l'attività cinotecnica come “l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine” e dopo aver stabilito che “l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola” al comma 3 dell'articolo 2 sancisce che “Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; e il conseguente d.m. 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 40 del 18 febbraio 1994, nel suo articolo unico precisa che “Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”. In sostanza, mentre la normativa nazionale individua la figura dell'allevatore professionale o commerciale nel soggetto che ha almeno 5 fattrici e produce non meno di 30 cuccioli all'anno, per la disciplina regionale è tale chi ha semplicemente 5 o più fattrici, anche nell'eventualità che non produca mai cuccioli.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 adeguandolo al disposto della normativa nazionale. L'articolo 2 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 163/2017, ad iniziativa dei consiglieri Talè, Traversini, Urbinati, Pieroni, Rapa, Giacinti, Giancarli, Celani, Zaffiri, concernente "Modifica alla legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'", nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 13 ottobre 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 16 ottobre 2017;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Considerato che l'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, all'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce: «c) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;».

Rilevato che il vigente articolo 7, comma 1, della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 è pienamente coerente con la precedente definizione e pertanto non si ravvedono ragioni di modifica.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere contrario alla presente proposta di legge.